

Il Contributo della Costituzionalista alla Questione Animale

Francesca Rescigno*

Mi accingo a scrivere questo piccolo contributo per il numero zero della nuova rivista *Quaderni di diritto degli animali: profili etici, scientifici, giuridici* con molta gioia e gratitudine per essere stata coinvolta in questo nuovo progetto, una sfida per dare la maggior diffusione possibile alla questione animale e far confrontare esperti di vari settori tra loro e anche con la società civile sul tema non più procrastinabile dei diritti degli esseri animali.

Il mio contributo sarà quello di una giurista e in particolare di una costituzionalista, a dimostrazione del fatto che la riflessione sulla soggettività animale e sul riconoscimento dei diritti agli esseri animali non si presenta come una questione meramente ideologica o filosofica, ma riguarda la concretezza giuridica e anche la nostra Carta fondamentale. Effettivamente la “questione animale” accompagna la storia del pensiero umano da lungo tempo, forse da sempre e infatti in tutte le epoche sono rinvenibili riferimenti e tentativi di disciplina del rapporto tra esseri umani ed esseri animali. Persino Socrate chiese nell’*agorà* una pesante pena per un giovane che si era divertito ad accecare una rondine affermando che costui non sarebbe mai stato un buon cittadino, perché chi dimostra istinti crudeli verso creature più deboli manca potenzialmente delle capacità di convivenza e di rispetto della vita civile anche verso i propri simili.

Considerando l’inevitabilità del rapporto esse umano-animale, filosofia, scienza e anche il diritto hanno dovuto confrontarsi con la questione animale e lo hanno fatto muovendo da posizioni sostanzialmente antropocentriche, per poi sviluppare, più o meno decisamente, soluzioni meno concentrate sulla primazia umana e in tale evoluzione più marcati appaiono i progressi compiuti dalla riflessione filosofica e scientifica, mentre più “timido” è apparso il contributo giuridico all’*empowerment* animale.

Lo scopo dell’evoluzione del diritto positivo dovrebbe essere quello di poter affermare che per gli esseri animali, così come per gli esseri umani, la vita non è solo pura corporeità e che anche gli animali partecipano alla vita sociale, hanno regole, comportamenti indotti

* Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

dalle necessità del momento, contesti sociali e per questo anche gli esseri animali sono contraddistinti da un valore proprio, valore intrinseco che come tale non va riconosciuto solo eticamente e moralmente ma anche giuridicamente.¹

Tale riconoscimento giuridico però, non appare né scontato né automatico, e una disamina dei diversi ordinamenti dimostra come, nella maggior parte dei casi, il pensiero giuridico sia rimasto tendenzialmente fedele a posizioni difensive delle prerogative umane, laddove proprio il diritto potrebbe (o meglio dovrebbe) costituire lo strumento utile per abbandonare l'autoreferenzialità antropocentrica e affermare una considerazione nuova degli esseri animali, non in un'ottica protezionistica volta a preservare interessi umani presenti o futuri, ma al fine di riconoscere la dignità degli esseri animali non umani. La riflessione giuridica dovrebbe operare nel senso di superare l'antropocentrismo normativo al fine di ampliare la categoria dei diritti oltre la barriera della specie per affiancare alla giuridicità umana, anche solo parzialmente, la giuridicità animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi.

Il mio contributo a questa rivista sarà dunque quello di esaminare e commentare gli sforzi, più o meno felici, del diritto in materia di senzietà animale, sforzi che non possono dirsi conclusi nemmeno in seguito alla recente revisione costituzionale dell'articolo 9, che anzi apre nuove e inedite prospettive di riflessione.

Il nostro sistema giuridico creato per l'essere umano, lasciando agli esseri animali il ruolo di "res" a sua disposizione, è stato capace di evolvere manifestando progressivamente una visione più attenta ai bisogni e alle specificità animali, seppure senza arrivare ancora all'agognato traguardo dell'affermazione di una reale soggettività giuridica animale. In questo quadro di evoluzione normativa si colloca anche la recente riforma costituzionale, su cui spero di potermi concentrare più diffusamente in futuri contributi alla rivista, una riforma che io stessa avevo teorizzato diversi anni fa, non senza attirarmi lo scherno dei sostenitori del c.d. "benaltrismo", per cui ci sono sempre questioni più importanti di cui occuparsi. Allora avevo auspicato il riconoscimento del valore giuridico della dignità di esseri viventi anche per gli esseri animali,² non per contrapporre gli interessi animali a quelli umani, ma per affermare un'eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, potesse mediare tra interessi umani e taluni "interessi" animali, andando a modificare il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli di sensibilità differenziati.

¹ In tale ottica mi si consenta di rimandare a F. RESCIGNO, "Bios" e "Zoe" nel diritto. Per una tutela giuridica del vivente non umano, in *Scuola Superiore della Magistratura, Bioetica e Biodiritto*, Quaderno 1, 2021, p. 91.

² Il richiamo è a F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005.

La revisione dell'articolo 9 avvenuta nel 2022 non ha seguito il modello che avevo teorizzato e ha coinvolto oltre agli esseri animali anche la tutela dell'ambiente sulla quale si discuteva da lungo tempo, istituzionalizzando quanto già di fatto affermatosi negli ultimi quarant'anni grazie alla giurisprudenza. Senza esaminare nel dettaglio la nuova disciplina costituzionale dell'ambiente, vale la pena sottolineare come gli esseri animali entrino nella nostra Costituzione non una, ma ben quattro volte: come animali (tutti), come ambiente di cui fanno innegabilmente parte, come biodiversità che non esiste senza gli animali ed infine quali protagonisti degli ecosistemi. La riforma supera l'odiosa distinzione tra animali d'affezione e altre tipologie di animali considerati spesso di second'ordine, ma "perde" la definizione di 'esseri senzienti' introdotta dal Trattato di Lisbona; afferma poi semplicemente: «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», introducendo così una riserva di legge assoluta che incarica il Legislatore statale di disciplinarne i modi e le forme. La scelta della riserva di legge appare particolarmente significativa se considerata dal punto di vista della sua intrinseca natura garantista, mentre potrebbe causare veri e propri cortocircuiti di competenza tra Stato e Regioni.

È trascorso poco più di un anno dalla revisione costituzionale e non sembra che la posizione giuridica degli esseri animali abbia incontrato un'evoluzione positiva, speriamo quindi di poter contribuire al raggiungimento della soggettività giuridica animale anche attraverso questa rivista stimolando un dibattito costruttivo su un tema di estrema rilevanza.

